

News – 12/09/2023

Albo Gestori Ambientali – Autorizzazione per la "preparazione al riutilizzo"

dal 16 settembre entrerà in vigore il D.M. per l'autorizzazione in modalità semplificata ai sensi dell'art.214-ter del D. Lgs.152/2006

L'Albo Gestori ambientali informa che dal **16 settembre 2023**, entrerà in vigore il [Dm n. 119 del 10/07/2023](#) per l'autorizzazione alla "preparazione al riutilizzo" per i rifiuti, in **modalità semplificata** ai sensi dell'art.214 ter del D. Lgs.152/2006.

Ai fini dell'avvio dell'**attività di preparazione al riutilizzo**, in alcuni casi, sarà sufficiente inviare una **comunicazione di inizio attività all'ente territorialmente competente**: la stessa può avere inizio una volta trascorsi 90 giorni dalla comunicazione e a valle della verifica del [rispetto delle condizioni di legge come riportate nel Dm](#) da parte degli Enti Competenti.

Oggetto del regolamento sono:

- Le modalità operative e i requisiti dei soggetti che intendono esercitare l'attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata,
- le dotazioni tecniche e strutturali richieste per i Centri di preparazione per il riutilizzo,
- le quantità massime impiegabili, l'origine, i tipi, le caratteristiche e le condizioni specifiche dei rifiuti impiegabili,
- le condizioni specifiche per l'esercizio della preparazione al riutilizzo (ovvero operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione – le cui definizioni sono contenute in **Allegato 1**).

Il decreto si esprime anche in merito alle esclusioni sull'applicabilità, tra cui, **a titolo indicativo**, si riportano:

- pile e accumulatori,
- gli pneumatici,
- i RAEE con caratteristiche di pericolo e i rifiuti contenenti ozono-lesivi,
- veicoli fuori uso e **tutto quanto non contemplato dall'Allegato 1** dello stesso decreto.

Il centro di preparazione per il riutilizzo si tiene uno "**schedario**", suddiviso in 3 sezioni, su cui vanno annotati i dati afferenti ai rifiuti conferiti e alle operazioni su di essi effettuate:

1. Conferimento, **Sezione A)** conferitore, data del conferimento, codice EER, quantità rifiuti conferita;
2. Gestione, **Sezione B)** quantità di rifiuti da sottoporre a preparazione per il riutilizzo, tipologia di operazioni, quantità dei prodotti ottenuti;
3. Cessione, **Sezione C)** quantità/numero di prodotti/componenti ceduti per il riutilizzo, quantità e codice EER destinati ad altri impianti di trattamento.

Le copie dei FIR, ovvero dei DDT, sono conservate allegate allo schedario, con **obbligo di tenuta per 5 anni**.